

RIVISTAGIURIDICA
DELL'
AMBIENTE

diretta da

FAUSTO CAPELLI
e
STEFANONESPOR

3-2015

Editoriale Scientifica
NAPOLI

Abstract

FAUSTO CAPELLI

*Mozziconi di sigarette e residui di gomme da masticare:
un improvvisato esperimento di legislazione creativa in materia di rifiuti*

In questo articolo l'Autore descrive ed analizza in modo ironico la pretesa del Parlamento italiano di assoggettare alla stessa disciplina normativa e alle stesse sanzioni l'abbandono e la dispersione nell'ambiente sia di mozziconi di sigarette sia di gomme da masticare.

La proposta di considerare equiparabili i due rifiuti, isolandoli da tutti gli altri rifiuti di piccole dimensioni (carte, involucri, imballaggi ecc.) era indubbiamente sorprendente e bizzarra, tenuto conto, tra l'altro, delle differenze esistenti tra i due prodotti, come ampiamente chiarito nell'articolo.

Alla fine, il Parlamento italiano ha rinunciato alla pretesa suddetta, criticata nell'articolo, accettando di disciplinare in modo ragionevole i diversi rifiuti di ridotte dimensioni.

In this article the author describes and analyzes ironically the proposal of the Italian Parliament to subject to the same legal framework and to the same sanctions the release to the environment of cigarette fag ends and chewing gum butts.

The proposal to consider comparable the two refuses, isolating them from all other waste of small dimension (papers, envelopes, packaging, ecc.), was certainly surprising and bizarre, given, among other things, the differences between the two products, as amply explained in the article.

In the end, the Italian Parliament has given up the claim criticized in the article, by agreeing to regulate, in a reasonable way, the different refuses of small size.

Abstract

BIANCAMARIA DI LELLA – CARLO SASSI

La disciplina penale dell'omessa bonifica dopo la legge n. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione

Gli Autori hanno preso in esame la nuova fattispecie che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, valutandone tutti gli elementi costitutivi, e, quindi hanno posto a confronto detta norma con l'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006 che punisce come contravvenzione la condotta di chiunque abbia cagionato un inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque – inquinamento che ricorre solo al superamento del valore limite delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) – se non provvede alla bonifica secondo il progetto approvato dall'autorità competente, e che è stato modificato, sempre dalla L. n. 68/2015 che ha introdotto al comma 1 la clausola "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" e limitato la portata della condizione di non punibilità costituita dall'osservanza dei progetti di bonifica di cui al comma 4 alle sole contravvenzioni ambientali, al fine di individuare le rispettive aree di applicabilità. Gli Autori hanno quindi affrontato anche la delicata questione degli effetti della novella legislativa sui procedimenti penali in corso. Le conclusioni cui sono pervenuti sono nel senso che la formulazione del nuovo art. 452 *terdecies* c.p. in tema di omessa bonifica, è tale da far correre il rischio di far ricondurre nell'ambito del penalmente rilevante tutta una serie di comportamenti omissivi che, in precedenza, non erano sanzionati; di determinare – di fatto e nonostante la ridefinizione della previgente norma – l'abrogazione della contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A., togliendo a questa ogni spazio residuo di precettività; di consentire, per il futuro, l'apertura di procedimenti penali ai sensi del delitto di cui all'art. 452 *terdecies* c.p. anche per quei fatti per cui – fino a ieri – era possibile il ricorso all'art. 257 T.U.A.

Secondo gli Autori, la strada che occorre dunque tentare di percorrere, anche per rispettare l'equilibrio con le altre norme, dovrebbe essere quella di un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di agganciare la nuova fattispecie delittuosa ai soli casi di compromissione delle matrici ambientali previste dai nuovi eco-reati, e cioè alle sole fattispecie del Titolo VI bis del quale la stessa disposizione fa parte.

The law n. 68/2015 has introduced, among others, in the Criminal Code, the new offense of “non-reclamation” (art. 452 terdecies).

The authors have examined the new case that punishes, unless the fact constitutes a more serious offense, anyone who, legally bound, ordered by a court or a public authority, does not provide for reclamation, restoration or recovery of condition of premises report, evaluating all the constituent elements, and then they compared the above provision with the art. 257 of Legislative Decree n. 152/2006 which punishes, as a violation, the conduct of anyone who has polluted the soil, subsoil or waters – pollution that occurs only at the limit violation of CSR (Threshold Concentration) – if not carrying out the reclamation according to the plan approved by the competent authority, amended by the law n. 68/2015, section one, which has introduced the clause “un- less the fact constitutes a more serious offense” and limited the extent of the condition of non-punishment (constituted by the respect of reclamation projects, according to the section 4) only to environmental fines, in order to identify the respective areas of applicability.

The authors addressed the issue of the impact of legislative updates on ongoing criminal proceedings.

The wording of the new article 452 terdecies Criminal Code in terms of non-reclamation takes the risk to qualify as a criminal acts a number of omissions not sanctioned before; to determine – despite the redefinition of the previous legislation – the repeal of the offence under article 257 T.U.A., removing any prescriptive features; to allow, in the future, the opening of criminal proceedings pursuant to the crime in article 452 terdecies, Criminal Code, even for those events for which – until recently – it was possible the use of the article 257 T.U.A.

According to the authors, to maintain a balance with other regulations, it is necessary to adopt an interpretation that includes in the new criminal case only the impairment of environmental components, under the new eco-crimes, and therefore only the types referred to Title VI bis, as to which the provision forms part.

Abstract

MATTEO BENOZZO

La procedura di bonifica nelle reti carburante: il Ministero emana il provvedimento di semplificazione

L'articolo rappresenta una prima lettura del nuovo decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31 che definisce i “criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti” in Italia, che troverà applicazione non solo ai nuovi casi di inquinamento più o meno storico dei singoli distributori, ma anche “alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore...” (così il suo comma 2 dell'art. 5). Nella ricostruzione delle regole introdotte, l'autore analizza lo stato dell'arte, per concentrarsi poi nel conseguenze applicative delle no-vità.

The paper is a first reading of the new Ministerial Decree 12 February 2015, n. 31 which defines the “simplified criteria for the characterization, safety measures and re- mediation of the gas stations” in Italy. The new Decree will apply not only to new pollution events, but also in the historical ones as well as, “the investigations initiated but not completed at the date of entry into force ...” (as its paragraph 2 of art. 5). In the re- construction of the rules introduced, the author analyzes the state of the art, to then focus in the impact of the new rules.